

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**  
**Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero del Provvedimento</b>	598
<b>Data del Provvedimento</b>	03-10-2017
<b>Oggetto</b>	APPROVAZIONE DI DUE PROTOCOLLI D'INTESA TRA AOU CAREGGI E AOU MEYER IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

<b>Struttura Proponente</b>	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI ED INTEGRAZIONE
<b>Direttore della Struttura</b>	MASOTTI ENRICO
<b>Responsabile del procedimento</b>	ORSI SIMONA

<b>Immediata Esecutività</b>	NO
------------------------------	----

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 5 maggio 2016 "Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale".

### **Premesso che:**

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria MEYER (AOUM) sono da tempo impegnate in un percorso condiviso in materia di visite specialistiche, prestazioni diagnostico-strumentali, analisi di laboratorio e attività chirurgica (provv. DG AOUC n. 453/2013 e provv. DG AOUM n. 139/2013);
- l'accordo siglato tra le due Aziende non disciplinava tutte le tipologie di collaborazione, ma prevedeva la necessità di ulteriori definizioni o specifici protocolli operativi da approvare con successivi atti aggiuntivi (si veda anche provv. DG AOUC n. 453/2013).

**Preso atto** che le parti, a seguito dell'espletamento delle prestazioni oggetto del sopra richiamato accordo, si impegnano a:

- mettere a disposizione dei lavoratori coinvolti idonei luoghi di lavoro in termini di locali, impianti, ed attrezzature;
- mettere a disposizione per le attività richieste personale idoneo alla mansione da svolgere presso la struttura ospitante, secondo le valutazioni del medico competente.

### **Considerato** pertanto che:

- al fine di ottimizzare la radioprotezione nelle rispettive Aziende è prevista la collaborazione fra le due Fische Sanitarie, che comprende il reciproco scambio di apparecchiature e la partecipazione del personale delle rispettive strutture di Fisica Sanitaria allo svolgimento di compiti di particolare complessità o specificità; nello specifico potranno essere scambiati strumenti di misura e condivise procedure volte alle verifiche di radioprotezione e ai controlli di qualità delle apparecchiature di *imaging* diagnostico;
- per garantire la radioprotezione del personale che afferisce ad una delle due Aziende e opera nell'altra, esponendosi alle radiazioni ionizzanti, si rimanda agli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs n. 230/1995 e ss.mm.ii. che prevede un coordinamento fra le diverse aziende per gli aspetti della sicurezza.

**Fatti** salvi gli obblighi di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 81/08 a carico del sanitario ospitato, le attività verranno gestite secondo la catena di responsabilità indicata nei regolamenti dell'Azienda ospitante nonché sulla base della rispettiva valutazione dei rischi.

**Confermato** che la Fisica Sanitaria dell'Azienda ospitante comunica carichi di lavoro e tipologie di procedure alla Fisica Sanitaria dell'altra Azienda.

**Dato atto** che con la "Regolamentazione della collaborazione in materia di visite specialistiche, prestazioni diagnostico strumentali, analisi di laboratorio e attività chirurgica" citata in premessa, l'Azienda richiedente una attività oggetto del regolamento si assume l'obbligo di mettere a disposizione dei sanitari i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività stessa.

**Ritenuto** pertanto di:

- dover procedere a definire, d'intesa fra le parti, le modalità di gestione e coordinamento delle attività per quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia di radioprotezione;
- approvare gli schemi di protocollo d'intesa all. sub 1 e 2 al presente atto con l'AOUM in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per le attività di radioprotezione.

**Acclarato** che le prestazioni oggetto dei presenti protocolli saranno rese tra le parti nell'ottica della reciproca collaborazione scaturente dal richiamato accordo quadro.

**Acquisita** la richiesta di attivazione del rapporto da parte del Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, agli atti.

**Concordato che:**

- i presenti protocolli di intesa allegati hanno la durata dell'accordo quadro a cui fanno riferimento, stipulato tra le due Aziende (prov. DG AOUC n. 453/2013 e prov. DG AOUM n. 139/2013);
- la disciplina della collaborazione contenuta nel presente accordo si applica anche alle obbligazioni conseguenti alle attività poste eventualmente in essere precedentemente nelle more della contrattazione e formalizzazione del rapporto convenzionale.

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/90, gli accordi tra pubbliche amministrazioni su materie di comune interesse devono essere sottoscritti digitalmente a pena di nullità.

**Preso atto** delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente.

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

**Visti:**

- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii.,
- l'Atto Aziendale di cui al provvedimento DG n. 547 del 6 agosto 2014 e ss.mm.ii..

**DISPONE**

1. Di approvare gli schemi di protocollo d'intesa all. sub 1 e 2 al presente atto con l'AOUM in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per le attività di radioprotezione.
2. Di dare atto che i protocolli di intesa allegati hanno la durata dell'accordo quadro a cui fanno riferimento, stipulato tra le due Aziende (provv. DG AOUC n. 453/2013 e provv. DG AOUM n. 139/2013).
3. Di rilevare che la disciplina della collaborazione contenuta nei presenti protocolli si applica anche alle obbligazioni conseguenti alle attività poste eventualmente in essere precedentemente nelle more della contrattazione e formalizzazione dei rapporti ivi disciplinati.
4. Di confermare che le prestazioni oggetto dei presenti protocolli saranno rese reciprocamente tra le parti nell'ottica della reciproca collaborazione scaturente dal richiamato accordo quadro.
5. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Monica Calamai

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott. Matteo Sammartino

Il Direttore Sanitario Dr. Luca Lavazza

Il Dirigente proponente Dott. Enrico Masotti

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Simona Orsi

Elenco degli allegati:

Allegato n. 1 convenzione n. pagine 2

Allegato n. 2 convenzione n. pagine 1



**Protocollo d'intesa tra AOU Meyer e AOU Careggi per la regolamentazione delle responsabilità in merito alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs n° 81/08 s.m.i.) in riferimento alla collaborazione in materia visite specialistiche, prestazioni diagnostico strumentali, analisi di laboratorio e attività chirurgica di cui al Delibera del Direttore Generale n. 139 del 29/05/2013**

**Premesso:**

- Che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria MEYER (AOUM) sono da tempo impegnate in un percorso in materia di visite specialistiche, prestazioni diagnostico-strumentali ed analisi di laboratorio;
- che è stata approvata con Delibera del Direttore Generale AOUM n. 139 del 29/05/2013 la convenzione quadro tra AOU Meyer e AOU Careggi per la regolamentazione della collaborazione in materia visite specialistiche, prestazioni diagnostico strumentali, analisi di laboratorio e attività chirurgica;
- che è stata approvata con Provvedimento del Direttore Generale AOUC n. 453 del 11/06/2013 la convenzione quadro tra AOU Meyer e AOU Careggi per la regolamentazione della collaborazione in materia visite specialistiche, prestazioni diagnostico strumentali, analisi di laboratorio e attività chirurgica;

**Ritenuto:**

- Di dover procedere a definire, d'intesa fra le parti, le modalità di gestione e coordinamento delle attività per quanto attiene agli obblighi del Datore di Lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

**Dato atto:**

- Che con la "Regolamentazione della collaborazione in materia visite specialistiche, prestazioni diagnostico strumentali, analisi di laboratorio e attività chirurgica" citata in premessa, l'Azienda richiedente una attività oggetto del regolamento si assume l'obbligo di mettere a disposizione dei sanitari i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività stesa.

**Convengono**

Le premesse sono parte integrante dell'accordo stante le quali:

- Le parti si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori coinvolti idonei luoghi di lavoro in termini di locali, impianti, ed attrezzature.
- Le parti si impegnano a mettere a disposizione per le attività richieste personale idoneo alla mansione da svolgere presso la struttura ospitante, secondo le valutazioni del medico competente.
- Le parti riconoscono reciprocamente i percorsi formativi in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08 smi.).
- L'azienda ospitante dovrà mettere a disposizione del personale ospitato idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi. Nel caso di dispositivi di



protezione individuali personali e/o specifici per la particolare attività esercitata questi saranno messi a disposizione dall'azienda ospitata.

- Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 81/08 a carico del sanitario ospitato, le attività verranno gestite secondo la catena di responsabilità indicata nei regolamenti dell'Azienda ospitante nonché sulla base della rispettiva valutazione dei rischi.
- In caso di emergenza il personale ospitato dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda ospitante secondo le indicazioni del preposto (quando presente) o di altro referente aziendale.
- In caso di infortunio del personale ospitato, per il primo soccorso questo dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda ospitante secondo le indicazioni del preposto (quando presente) o di altro referente, in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda di provenienza e successivamente, sempre a cura dell'infortunato, l'evento dovrà essere comunicato al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione e Protezione di entrambe le Aziende.

***Il Direttore Generale AOUC***

***Il Direttore Generale AOUM***

***Il Responsabile SPP AOUC***

***Il Responsabile SPP AOUM***



Azienda  
Ospedaliero  
Universitaria  
Careggi

## Protocollo d'intesa in materia di radioprotezione



Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana

### **Oggetto: Protocollo d'intesa in materia di radioprotezione**

Vista la convenzione quadro per la regolamentazione della collaborazione in materia di visite specialistiche, prestazioni diagnostico strumentali e analisi di laboratorio, sottoscritta fra le due Aziende in data 27 giugno 2013, le Fische Sanitarie di AOUC e AOUM, ai sensi dell'art. 4 della citata convenzione, hanno concordato quanto di seguito esposto.

Al fine di ottimizzare la radioprotezione nelle rispettive Aziende è prevista la collaborazione fra le due Fische Sanitarie, che comprende il reciproco scambio di apparecchiature e la partecipazione del personale delle rispettive strutture di Fisica Sanitaria allo svolgimento di compiti di particolare complessità o specificità. Nello specifico potranno essere scambiati strumenti di misura e condivise procedure volte alle verifiche di radioprotezione e ai controlli di qualità delle apparecchiature di imaging diagnostico.

Per garantire la radioprotezione del personale che afferisce ad una delle due Aziende e opera nell'altra, esponendosi alle radiazioni ionizzanti, si rimanda agli adempimenti ai sensi del D.Lgs 230/1995 e s.m.i. che prevede un coordinamento fra le diverse aziende per gli aspetti di sicurezza così come esplicitato in una procedura adottata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (D903/160) "Regolamento per la conclusione di convenzioni aziendali di collaborazione".

Il direttore della struttura organizzativa aziendale ospitante, comunica alla Fisica Sanitaria della propria Azienda i nomi del personale ospite e i presunti carichi di lavoro e tipologie di procedure effettuate.

La Fisica Sanitaria dell'Azienda ospitante comunica carichi di lavoro e tipologie di procedure all'altra Fisica Sanitaria.

Firenze, li \_\_\_\_\_

SOSA Fisica Sanitaria AOUM  
Responsabile Dott. A. Ciccarone

UOC Fisica Sanitaria AOUC  
Direttore Dott. G. Belli

Il Direttore Generale AOUM  
Dott. Alberto Zanobini

Il Direttore Generale AOUC  
Dott.ssa Monica Calamai